



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

VIA ROMA, 50 - 07045 OSSI (SS) - C.F.

00094050903- Tel. 0793403104

Sito: www.comune.ossi.ss.it

PEC protocollo@pec.comuneossi.it

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

Vista la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Preso atto delle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7/34 del 26.02.2021 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/10 in data 23.04.2021;

Richiamata la delibera G.C. n. 118 in data 12/09/2023 recante "Atti di indirizzo in merito all'indizione di un pubblico concorso per la formazione di una graduatoria generale e delle sub graduatorie A e B degli aspiranti all'assegnazione, in locazione, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel territorio comunale all'atto della pubblicazione del Bando, redatto ai sensi della L.R. 06/04/1989 nr.13 e ss.mm.ii, nonché di ulteriori alloggi, di proprietà di A.R.E.A., che dovessero rendersi fruibili in vigenza della graduatoria;

In esecuzione della propria Determinazione n. 123/545 del 26/09/2023

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzato all'assegnazione in locazione a canone sociale di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà di AREA ubicati nel territorio del Comune di Ossi che sono già disponibili e di quelli di nuova edificazione o recuperati, che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione del presente bando.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 13/89, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità;

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii.

In base ad essa verranno assegnati gli alloggi già disponibili e di quelli di nuova edificazione o recuperati, che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione del presente bando entro i termini di validità della stessa.

ART. 1
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N° 13 DEL 06/04/1989 E SS.MM.II)

Può partecipare al Bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possieda i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea. E' ammessa la cittadinanza di Stato extra comunitario, purché i cittadini siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano nel Comune di Ossi da almeno 5 anni alla data del bando. Tali cittadini extra comunitari concorreranno all'assegnazione nei limiti del 10% degli alloggi disponibili.
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ossi, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale (si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27/07/1978 n° 392 sia:

- Non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;
- Non inferiore a 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- Non inferiore a 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- Non inferiore a 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.

- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di Ossi.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/78 e ss.mm.ii e secondo i parametri di cui all'art.2, comma 1, lett. d) della L.R. 13/89.

- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici per acquisto, costruzione o recupero di abitazione, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., pari a € 16.744,00, così come determinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/50 del 16/02/2023 recante "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando indicati al successivo articolo 4 .

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € . 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati

- g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.
- h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP;
- i) Non trovarsi nella condizione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014 n.80 il quale dispone: "1-bis I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva",
- j) Non essere assegnatario, al momento della pubblicazione del presente bando, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica adeguato ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.;
- k) Assenza di precedente assegnazione di un alloggio E.R.P., qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) – d) – e) – g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e **debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 L. n. 457/78 per il reddito.**

ART. 2 SUB-GRADUATORIE ED EVENTUALI QUOTE DI RISERVA

Sono iscritte, d'ufficio nelle apposite sub-graduatorie, con i medesimi punti attribuiti nella graduatoria generale, le categorie individuate come "anziani" e "giovani coppie" ai punti a3) e a4) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989.

Sono inseriti altresì in una sub graduatoria gli "invalidi o handicappati" di cui al punto a5) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989.

Tali categorie sono così specificate:

- a) Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
- b) Giovani Coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- c) Invalidi o portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a. ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- b. ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

L'Amministrazione Regionale potrà in ogni caso disporre, anche su proposta dell'Amministrazione comunale, ai

sensi della L.R. 13/89, art. 14, comma 1, eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazione di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 05/12/89 (46/26), chi rientri nelle seguenti categorie:

- i. Sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
 - ii. Trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
 - iii. Pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità,
- potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza di bando di concorso.

Anche per l'assegnazione degli alloggi eventualmente riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria di durata comunque non eccedente gli anni due.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della L.R. n° 13/89, la riserva di alloggi a favore di profughi e di cui all'art 34 della legge 26/12/1981 n° 763 è autorizzata dalla Regione, su proposta dei Comuni, nell'ambito della sopraindicata aliquota massima del 25%, tenuto conto della consistenza in graduatoria generale delle domande dei profughi medesimi. Tale riserva che non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi d'intervento viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della sub-graduatoria particolare dei profughi interessati, ivi inseriti con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale permanente. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n° 763 del 1981

Ai sensi dell'art 8 comma 2 della L.R. N° 8 del 07/08/2007 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza) la Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari

ART. 3 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria generale di assegnazione agli alloggi è formata sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

I punteggi sono così attribuiti:

A. Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

A1) Reddito annuo pro-capite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando:		
A1.1)	non superiore a € 1.821,00 annue per persona, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 2
A1.2)	non superiore a € 3.035,00 annue per persona, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 1
A2	Nuclei familiari composto da 5 unità e oltre	Punti 1
A3	Richiedenti che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico	Punti 1
A4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, <u>purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata</u>	Punti 1
A5 Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap		
A5.1	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una	Punti 2

	diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi)	
A5.2	Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte delle autorità competenti (<u>ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3</u>)	Punti 3
IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A5.2 NON E' CUMULABILE CON QUELLO DI CUI AL PUNTO A5.1		
A6	Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del Bando	Punti 2
IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A6 NON E' CUMULABILE CON QUELLO DI CUI AI PUNTI A3 E A4		

A. CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

B1 Situazione di grave disagio abitativo, accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del Bando, dovute a:		
B1.1	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	Punti 4
B1.2	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	Punti 2
B1.3	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi	Punti 2
LA CONDIZIONE B1.1 NON E' COMULABILE CON LA CONDIZIONE B1.3		
B2 Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del Bando. Abitazione in alloggio sovraffollato:		
B2.1	da due persone a vano utile	Punti 2
B2.2	da tre persone a vano utile	Punti 3
B2.3	da quattro persone a vano utile	Punti 4
<i>Il suddetto punteggio verrà attribuito: dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; I punteggi di cui alle lettere B2.1), B2.2), B2.3), sono attribuiti solo in misura dello 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, a cedere in concessione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato. I punteggi di cui alle lettere B2.1), B2.2), B2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto B1.2)</i>		
B3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento	Punti

<p>esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi).</p> <p>N.B. Tale punteggio non è cumulabile con quello previsto per le altre condizioni oggettive.</p>	<p>4</p>
--	-----------------

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti, unitamente al presente bando presso l'ufficio Protocollo del Comune di Ossi ovvero scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.ossi.ss.it.

E' ammesso anche l'utilizzo di altri moduli, purché riportino fedelmente ed integralmente tutte le prescrizioni del bando e della modulistica del Comune.

Le domande, munite obbligatoriamente di marca da bollo da € 16,00 e inserite, pena l'esclusione, in busta chiusa, possono essere presentate:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneossi.it
- Spedite mediante Racc. A/R (in tale caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo: Comune di Ossi Ufficio Protocollo, Via Roma n. 50– 07045 OSSI (SS)

Nella busta dovrà essere indicata necessariamente, oltre al mittente, la dicitura “Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP”.

Nel caso di presentazione via PEC, l'oggetto dovrà necessariamente riportare la dicitura “Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP”.

La domanda potrà essere sottoscritta di fronte al funzionario addetto al ricevimento della stessa e poi inserita e chiusa in una busta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, sia in caso di presentazione a mano della domanda già in busta chiusa sia in caso di spedizione della stessa a mezzo PEC o Raccomandata A/R, l'istanza sarà valida se sottoscritta nei modi previsti, per le istanze non sottoscritte in presenza del funzionario addetto, dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 o dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e precisamente:

- Sottoscrizione dell'originale del modulo di domanda cartacea da parte del richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono la domanda;
- Sottoscrizione mediante firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata o comunque con modalità conformi all'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in caso di spedizione via PEC;

Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF in formato non modificabile.

Nel caso di trasmissione della domanda via PEC:

- può essere utilizzata la “marca da bollo virtuale” secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle entrate “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596 della legge n° 147 del 27 dicembre 2013, relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC;

- può essere applicata la marca da bollo sull'istanza cartacea, la quale dovrà essere scansionata e sottoscritta nel caso di sottoscrizione elettronica, oppure sottoscritta e scansionata nel caso di sottoscrizione olografa, con successiva trasmissione via PEC unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹, sottoscritta con le modalità di cui sopra, nella quale si attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al

¹ Il modulo della dichiarazione sostitutiva attestante il pagamento dell'imposta di bollo sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Ossi, nella pagina del bando in oggetto.

pagamento dell'imposta di bollo, indicando i dati relativi al numero identificativo della marca da bollo, alla data e all'ora di rilascio del contrassegno.

Si precisa che la domanda, gli allegati e tutti i documenti si dovranno inviare con UN UNICO FILE PDF.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul B.U.R.A.S (SEZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL BOLLETTINO - PARTE III) .

N.B. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.13/89, **per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei,** nello specifico:

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in un giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo utile.

Saranno escluse le domande presentate oltre i termini assegnati con il presente bando.

Si precisa che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Della data di pubblicazione sul BURAS verrà data notizia sul sito Web istituzionale del Comune

ART. 5

CONTENUTO DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000 o dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

Con la domanda/dichiarazione il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 del presente bando.

In particolare dovranno essere indicati:

- Dati anagrafici del richiedente
- Cittadinanza, residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa;
- Composizione del nucleo familiare (situazione di famiglia), corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza;
- Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge n° 457/1978, e successive modificazioni e integrazioni;
- (Per gli emigrati): dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett.b) del presente Bando;
- Esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore ai 15 anni dovrà essere dichiarato:
 - ✓ L'occupazione (oppure se studente o in cerca di prima occupazione o disoccupato);
 - ✓ Se lavoratori dipendenti o pensionati il Reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) 2023, redditi 2022;
 - ✓ Se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi 2023, relativa all'anno 2022;
 - ✓ Se disoccupati, i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
 - ✓ Se studenti l'iscrizione e la regolare frequenza di Istituto Scolastico, indicando se trattasi di corso diurno o serale
 - ✓ Il concorrente deve esplicitamente dichiarare nella domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 della L.R- n° 13/1989 e s.m.i per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Tale dichiarazione dovrà essere confermata nella domanda degli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare

con dichiarazione e sottoscrizione congiunta

L'omessa o inesatta dichiarazione dei dati su riportati sarà oggetto di soccorso istruttorio da parte dell'Ufficio competente che, constatata l'incompletezza della dichiarazione, assegnerà al concorrente un termine non inferiore ai 10 giorni per procedere all'integrazione richiesta. La sanatoria è possibile solo con riferimento a dati esistenti alla scadenza del bando. Scaduto infruttuosamente il termine assegnato, l'istanza sarà esclusa dal concorso.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale. I concorrenti devono esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Il mancato consenso sarà ugualmente oggetto di soccorso istruttorio con le modalità e i termini previsti nel precedente capoverso.

Casi particolari

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2022, nonché l'attività svolta. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.
- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda dovrà essere allegata ogni ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti **con requisiti specifici e/o aggiuntivi**, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione.

In particolare:

a. PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano.
- ✓ Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

b. PER LE FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

- ✓ certificato di matrimonio non precedente i due anni la data di pubblicazione del bando. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Ossi, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio; i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Ossi possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;
- ✓ nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione, da redigere preferibilmente su Allegato Mod. A), della volontà di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando e autocertificazione, da redigere sul Mod. di istanza, relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio tra cui il reddito di ciascuno dei nubendi.

c. PER GLI INVALIDI E I PORTATORI DI HANDICAP

Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione.

d. PER GLI EMIGRATI

- ✓ Originale o copia conforme all'originale di certificazione dell'autorità consolare e del certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato.
- ✓ Dichiarazione personale di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P

e. PER I PROFUGHI

- f. Originale o copia conforme all'originale di certificazione della Prefettura. Tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione che riporti correttamente gli estremi del certificato;

g. PER LE CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIOE STATICO-STRUTTURALE

- ✓ Dichiarazione personale su vicende domiciliari degli ultimi due anni e (eventualmente) su alloggio procurato titolo precario dall'assistenza pubblica;
- ✓ Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigieneità o il sovraffollamento;
- ✓ Originale o copia conforme all'originale certificazione di sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dagli organi competenti per motivi statico-strutturali. Tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, che riporti correttamente gli estremi del certificato.

h. PER LO SFMATTO

Originale o copia conforme all'originale del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo.

i. PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO

Copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio dell'alloggio di servizio

j. PER LA COABITAZIONE

Dichiarazione personale, da rendere dal richiedente, preferibilmente su All. Mod. B), circa il nucleo (o i nuclei) familiari diversi dal proprio, con i quali vi è coabitazione;

k. NEI CASI DI SEPARAZIONE

Copia sentenza omologata di separazione;

- l. **ALTRO** Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non attribuzione del punteggio, qualora l'integrazione non avvenga nei termini assegnati in sede di istruttoria.

ART. 7
NOMINA COMMISSIONE

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande è nominata una commissione giudicatrice composta da personale interno all'Ente.

ART. 8
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio competente del Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità e provvedendo al soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente bando.

La Commissione, all'uopo nominata, attribuirà a ciascuna domanda, in via provvisoria, i punteggi sulla base delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti e agli altri componenti del nucleo familiare) ed oggettive (relativi all'abitazione), e, successivamente, a redigere la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella medesima, ovvero degli eventuali motivi di esclusione. La graduatoria, così formata, dovrà essere approvata con Determinazione e pubblicata per 30 gg consecutivi ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE OSSI e alla home page del sito ufficiale del Comune di Ossi: www.comune.ossi.ss.it, ai sensi di legge, con le modalità previste in materia di tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti.

Ai lavoratori emigrati all'Estero è data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima.

Gli interessati, contro la graduatoria provvisoria, hanno facoltà di presentare ricorso in opposizione al Comune di Ossi, entro i 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è di 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata inviata dal Comune.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile

Il ricorso da redigere in carta semplice dovrà essere presentato a mano al Protocollo dell'Ente o spedito con raccomandata A/R o con PEC entro i suddetti termini. Al medesimo gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

Esaurito l'esame dei ricorsi, il Responsabile del Servizio formulerà la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le medesime formalità stabilite per quella provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

ART. 9
CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n° 13 come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n° 14 e dalla L.R. 05 Luglio 2000 n° 7.

ART. 10
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale n°13/1989 e dalla disciplina nazionale in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il Comune procederà all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'E.R.P., nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare. Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione

**Articolo 11 –
TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR n. 679/2016 si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

**Articolo 12 –
NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n°13/1989 e ss.mm.ii Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990, è la Dott.ssa Antonia Marmillata

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali: Dott.ssa Giuseppina Cossu – Tel: 079/3403110

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

(Dott.ssa Antonia Marmillata)